




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009312 P-4.22.25
del 20/10/2020



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della salute
Nucleo di valutazione degli atti UE


Ministero dello sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro – COM(2020)571

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito ai progetti di atti legislativi dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to Daria Provvidenza Petralia



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee Servizio
Informativa Parlamentari e Corte di
Giustizia Ue
infoattiue@governo.it

Oggetto: "Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro"

Cod. Consiglio: 1188/20

Cod. interistituzionale: 2020/0262(COD)

Cod. Commissione: COM(2020) 571 final

Si dà seguito alla richiesta di codesto Dipartimento di cui alla nota prot. n. DPE- 0008497 P-4 22.25 del 29.09.2020 - cui è allegata la Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2020) 571, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro -, con la quale, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, art. 6, commi 4 e 5, è stata richiesta a questo Dicastero, nell'esercizio *Amministrazione prevalente*, la relazione governativa accompagnata dalla tabella di corrispondenza prevista dal DPCM del 17 marzo 2015.

A tal fine, all'esito del coordinamento effettuato con gli uffici competenti e il Nucleo di valutazione degli atti Ue di questo Ministero, si allega la prevista relazione curata con riferimento al contributo fornito dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

Nel rimanere a disposizione per ogni utile collaborazione, si coglie l'occasione per i saluti più cordiali.

IL DIRIGENTE
Referente per l'informazione qualificata
Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro



Relazione **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

- **Codice della proposta:** COM(2020) 571 del 22/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0262(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva in esame risulta pienamente in linea con gli obiettivi perseguiti dal pilastro europeo dei diritti sociali, adottato nel 2017, a Goteborg, ed, in particolare, con il 10° principio cardine, che sancisce il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. La fissazione di limiti di esposizione professionale (OEL,) nuovi o riveduti, contribuisce a perseguire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La proposta, è in linea, inoltre, con la Comunicazione "Lavoro più sicuro e più sano per tutti", in cui la Commissione ha evidenziato l'opportunità che l'Unione europea debba continuare a investire nella salute e nella sicurezza sul lavoro, e, a tal fine, si è impegnata a rafforzare la lotta contro i tumori professionali attraverso nuove proposte normative.

La Commissione ha riconosciuto all'Unione europea l'impegno a formulare e presentare un piano europeo volto alla lotta contro il cancro. Il 4 febbraio 2020 la Commissione ha avviato, a tal fine, una consultazione pubblica a livello di UE per realizzare, sul fronte europeo, un piano di lotta contro il cancro, in occasione di una Conferenza su "*Europe's Beating Cancer Plan: Let's Strive for More*" (Piano europeo di lotta contro il cancro: dobbiamo fare di più, che si è tenuta presso il Parlamento europeo. Il piano europeo di lotta contro il cancro si articolerà su quattro pilastri: prevenzione, diagnosi precoce, cura e assistenza di follow-up. La presente proposta è coerente

con gli obiettivi del pilastro sulla prevenzione, che prevedono l'adozione di misure volte a ridurre i fattori di rischio ambientali, quali, l'inquinamento e l'esposizione alle sostanze chimiche, con particolare riguardo alla riduzione dell'esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione e la base giuridica è correttamente individuata.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea, finalizzata a conseguire gli obiettivi della presente proposta, è necessaria e conforme all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. La modifica della direttiva è possibile soltanto a livello dell'UE e previa consultazione in due fasi delle parti sociali (datori di lavoro e lavoratori), in conformità all'articolo 154 del TFUE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto rappresenta un progresso verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori ed è conforme al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE. Si limita, inoltre, a prevedere quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Si considera che il cancro, connesso o meno all'attività lavorativa, rappresenta, con circa un quarto dei totali dei decessi, la seconda causa di mortalità negli Stati membri dell'UE, dopo le malattie cardiovascolari. È riconosciuto come una delle principali cause di morte prematura nell'Unione europea. Ha un impatto non solo sulla salute individuale e sulla vita familiare, ma anche sui sistemi sanitari e sociali nazionali, sui bilanci dei governi, sulla produttività e sulla crescita dell'economia.

Promuovere la lotta contro il cancro è pertanto una priorità urgente per l'UE. Il cancro costituisce anche la prima causa di morte correlata al lavoro nell'UE: il 52 % dei decessi annuali legati ad un'attività professionale è attualmente attribuito a tumori professionali, contro il 24 % attribuito alle malattie del sistema circolatorio, il 22 % ad altre malattie e il 2 % agli infortuni. La lotta ai tumori professionali mediante questa e altre iniziative sarà altresì parte integrante del piano europeo di lotta contro il cancro. La presente proposta intende, nello specifico, migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, riducendone l'esposizione professionale a tre sostanze o gruppi di sostanze cancerogene (di seguito "sostanze"), fornire maggiore chiarezza ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle autorità di vigilanza e contribuire ad instaurare condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici.

Costituisce, inoltre, un incentivo ulteriore a moltiplicare gli sforzi volti a proteggere i lavoratori e la società da tutti i possibili rischi professionali, con un conseguente impatto positivo sull'occupazione e sull'economia.

La Commissione, nella sua Comunicazione, si è già impegnata a riesaminare la strategia in materia

di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) per affrontare, tra l'altro, l'esposizione a sostanze pericolose, al fine di mantenere elevati gli standard europei in materia di SSL. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, in occasione del vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita del 17 novembre 2017, sancisce il diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, includendo la protezione dagli agenti cancerogeni. Nella sua comunicazione "Lavoro più sicuro e più sano per tutti", la Commissione ha rilevato anche che l'Unione europea deve continuare a investire nella salute e nella sicurezza sul luogo di lavoro, e, a tal fine, si è impegnata a rafforzare la lotta contro i tumori professionali attraverso proposte normative. La recente proroga dell'accordo relativo alla tabella di marcia sugli agenti cancerogeni, firmato a Helsinki il 28 novembre 2019, dimostra inoltre che un numero significativo di portatori di interessi continua a impegnarsi per migliorare la protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze cancerogene. Al fine di contribuire ulteriormente a una migliore protezione dei lavoratori, la Commissione prosegue il processo di aggiornamento della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni (di seguito "la direttiva") per allinearsi ai nuovi sviluppi scientifici e tecnici, tenendo conto delle opinioni dei portatori di interessi. A norma dell'articolo 16 della direttiva sono fissati, nell'allegato III della direttiva stessa, valori limite di esposizione professionale (OEL) sulla base delle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali ciò sia possibile. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, l'allegato III della direttiva può essere modificato mediante la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ossia con procedura legislativa ordinaria. Negli ultimi anni la Commissione ha proposto tre direttive che modificano la direttiva 2000/37. Le tre direttive sono state adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, rispettivamente, nel dicembre 2017, nel gennaio 2019 e nel giugno 2019. Queste tre revisioni, riguardanti un totale di 26 sostanze, hanno permesso, tra l'altro, di rivedere due OEL esistenti e di introdurre altri 22 nuovi.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nella proposta in esame possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto la riduzione dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro mediante la fissazione a livello dell'UE di valori limite di esposizione professionale contribuisce efficacemente alla prevenzione dei casi di cancro e dei decessi, e di altre significative patologie non cancerogene provocate da tali sostanze. Di conseguenza, migliorerebbe la protezione dei lavoratori aumentando la durata, la qualità e la produttività della vita lavorativa dei lavoratori europei e, nel garantire un livello di protezione minimo analogo in tutta l'UE, contribuirebbe a migliorare la produttività e la competitività dell'UE e la parità di condizioni per le imprese.

Le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici, confermano la necessità di integrare l'allegato III con OEL nuovi o riveduti per tre sostanze cancerogene: *acrinonitrile*, *benzene* e composti del nichel. Confermano altresì la necessità di mantenere o aggiungere note relative alla penetrazione cutanea per l'acrinonitrile e il benzene nonché una nota per la sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie per i composti del nichel.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Si è svolta una prima consultazione degli Stati Membri in modalità di videoconferenza il 7 ottobre 2020.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La presente proposta non dovrebbe comportare spese amministrative e costi di applicazione significativi

per gli Stati membri. Tali spese sarebbero comunque modeste rispetto ai costi complessivi di funzionamento sostenuti dalle autorità nazionali preposte ai controlli.

La presente iniziativa dovrebbe inoltre contribuire a ridurre le perdite dei sistemi di sicurezza sociale e assistenza sanitaria grazie alla prevenzione delle malattie.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'adozione della proposta di direttiva in oggetto determinerà una modifica all'interno del quadro normativo nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Le tematiche interessate dalla proposta *de qua* rientrano nella materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che, come noto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato (per le norme generali, di principio) e Regioni (norme di dettaglio).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta non sembra incidere sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

La presente proposta potrebbe comportare costi per le imprese che dovranno attuare ulteriori misure di protezione e prevenzione; La proposta non impone obblighi supplementari d'informazione e pertanto non comporterà un aumento degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese. In particolare, le aziende che utilizzano l'acrilonitrile appartengono, per lo più, ad imprese di grandi dimensioni, mentre un'ampia percentuale delle industrie che si occupano di composti del nichel e benzene sono PMI. Per tutte le sostanze considerate nella presente iniziativa, gli investimenti necessari da parte delle PMI rappresenteranno una piccola parte del fatturato delle imprese stesse nei prossimi 60 anni. Solo un numero esiguo di PMI interessate dall'uso di composti del nichel potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi all'opzione prescelta. Per tale motivo, nel pacchetto delle opzioni prescelte sono stati inseriti periodi transitori volti a favorire un graduale adeguamento.



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2004/37/CE

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

- **Codice della proposta:** COM(2020) 571 del 22/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0262
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
<p><i>Articolo 1</i></p> <p>L'allegato III della direttiva 2004/37/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.</p>	<p>Allegato XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>	<p>La proposta comporta la modifica dell'Allegato XLIII al decreto legislativo n. 81/2008 con la modifica dell'OEL del benzene e l'introduzione di due sostanze cancerogene con relativo OEL: acrilonitrile e composti del nichel. Si prevede l'introduzione di note e misure transitorie.</p> <p>La proposta non comporta oneri per la finanza pubblica. La modifica può essere introdotta in via amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 81/2008.</p>
<p><i>Articolo 2</i></p> <p>1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [due anni] dall'entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		
<p>2.Gli Stati membri comunicano</p>		

alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3</i></p> La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i></p> Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.		

Firma

Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro

(Referente per l'informazione qualificata)

